

SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

IL RESPONSABILE

GIOVANNI SANTANGELO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2015. 0422372
del 16/06/2015Ai Sindaci dell'Emilia-Romagna
Ai Presidenti delle Province dell'Emilia-Romagna
Al Presidente della Città Metropolitana
Agli Ordini e Collegi professionali
Alle Associazioni economiche e sociali**OGGETTO: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA REGIONALE DELLE SALE DA GIOCO E PER LA RACCOLTA DI SCOMMESSE.**

1. Si segnala che l'**art. 4 della legge regionale 30 aprile 2015, n. 2** (recante "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 94 del 30 aprile 2015 ed entrata in vigore il 1 maggio 2015) **ha rafforzato i poteri di vigilanza e controllo delle Amministrazioni comunali sulle sale da gioco e per la raccolta di scommesse**, introducendo una disciplina speciale edilizia in merito alla realizzazione, trasformazione e agibilità delle stesse.

In particolare, la nuova disciplina speciale è volta a consentire un più rigoroso controllo da parte delle Amministrazioni comunali sui processi di nuova costruzione o di recupero dei suddetti edifici, di mutamento da qualunque destinazione a sala da gioco e per la raccolta di scommesse, indipendentemente dal fatto che tale mutamento avvenga con o senza opere edilizie, nonché del rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità.

Questa normativa risponde poi all'esigenza di rafforzare i compiti e gli strumenti messi a disposizione delle strutture comunali nel campo della repressione della realizzazione

Viale Aldo Moro, 30
40127 Bolognatel 051.527.6979
fax 051.527.6019aaggprogrammazione@regione.emilia-romagna.it
aaggprogrammazione@postacert.regione.emilia-romagna.it

abusiva di tali trasformazioni. In particolare è apparso indispensabile introdurre una disciplina del procedimento sanzionatorio tesa a consentire al Comune, in tutti i casi, di rimuovere dette realizzazioni abusive.

L'intervento legislativo regionale riguarda sia le sale da gioco in senso stretto, sia tutti quei locali, variamente denominati e organizzati, che svolgono la raccolta e trasmissione in via telematica di scommesse e giochi d'azzardo, su internet o all'estero.

2. Com'è noto la Regione Emilia Romagna è dotata di una disciplina finalizzata alla prevenzione, alla riduzione del rischio e al contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, dettata dalla **legge regionale 4 luglio 2013 n. 5** e ss.mm., anche in osservanza delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e di quelle della Commissione europea sui rischi del gioco d'azzardo.

Detta legge conferisce alle Amministrazioni comunali la possibilità di regolamentare nei propri piani urbanistici la corretta localizzazione delle sale da gioco e le dotazioni territoriali richieste (art. 6, comma 2). La stessa legge consente inoltre ai Comuni di stabilire gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale stesse e delle relative pertinenze (art. 6, comma 3).

In virtù di questa normativa, i Comuni possono vietare l'apertura di sale da gioco in determinati ambiti (ad esempio nel centro storico) nel legittimo esercizio del loro potere discrezionale di governo del territorio, contestualmente perseguendo, con tale scelta urbanistica, l'ulteriore finalità pubblica di contrastare la dipendenza dal gioco d'azzardo patologico¹.

¹ Si veda in proposito la sentenza del TAR Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 13 marzo 2015 n. 82 che ha confermato la legittimità di tali misure comunali.

3. Si evidenziano di seguito più in dettaglio le nuove disposizioni.

Titolo edilizio richiesto.

La disciplina speciale sottopone **sempre a permesso di costruire** non solo gli interventi di nuova costruzione dei locali destinati a sale da gioco e per la raccolta di scommesse, ma anche tutti quelli di recupero (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) degli immobili già in essere aventi tale destinazione d'uso, nonché il mutamento di destinazione d'uso da qualunque funzione a quella di sala da gioco e per la raccolta di scommesse, con o senza opere.

In questo modo gli interventi edilizi sugli edifici in oggetto che precedentemente erano sottoposti a SCIA o a comunicazione di inizio lavori sono ora assoggettati a permesso di costruire e pertanto a un più rigoroso controllo comunale circa la loro legittimità.

Inoltre **i termini per lo svolgimento dell'istruttoria** ai fini del rilascio del titolo sono sempre **raddoppiati** qualora si tratti degli interventi sopra menzionati (**comma 3-bis**).

Equiparazione delle sale per la raccolta di scommesse alle sale da gioco.

Ai fini della disciplina edilizia in esame, sono equiparati alle sale da gioco tutti i locali che svolgono l'attività di **raccolta e trasmissione di scommesse** sopra ricordati, quale che sia la loro denominazione; si tratta in via esemplificativa dei locali pubblici, aperti al pubblico e dei circoli privati nonché delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, che siano destinati anche alla raccolta di scommesse o che offrano servizi telematici di trasmissione dati anche al di fuori dai confini nazionali, finalizzati al gioco d'azzardo e alle scommesse (**comma 3-ter**).

Certificato di conformità edilizia e di agibilità.

La nuova normativa stabilisce che il rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità consegua ad un effettivo controllo dell'opera realizzata, **precludendo** sia la possibilità di ricorrere ad **un controllo a campione di detti locali**, sia la possibilità di **un utilizzo immediato dei locali** dopo la verifica della completezza della documentazione presentata (**comma 3-quater**).

Disciplina delle opere abusive.

Viene infine affrontata la tematica relativa al procedimento sanzionatorio da applicare nel caso di realizzazione abusiva di locali aventi le destinazioni indicate in precedenza, prevedendo che, indipendentemente dalla natura dell'intervento edilizio abusivamente attuato, **il Comune debba comunque ordinare il ripristino dei locali e la rimozione della destinazione attuata abusivamente**. Tale disposizione ha l'evidente obiettivo di consentire lo svolgimento di dette attività unicamente in conformità alle previsioni del piano urbanistico comunale, **non trovando applicazione** (come specifica il secondo periodo della disposizione) **le norme che consentirebbero di regolarizzare detti abusi con il pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria**, sostitutiva della remissione in pristino (**comma 3-quinquies**).

Applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti in corso.

Infine, considerata la rilevanza e vastità in questo momento del fenomeno dell'apertura anche abusiva di tali locali che le amministrazioni si trovano a fronteggiare, le speciali disposizioni edilizie fin qui esposte **trovano applicazione anche per i procedimenti in corso**, cioè per quelli per i quali, **alla data di entrata in vigore della legge - 1 maggio 2015** - non si sia provveduto alla presentazione o al rilascio del titolo abilitativo, al rilascio

del certificato di conformità edilizia e di agibilità e all'emanazione dell'ordinanza conclusiva del procedimento sanzionatorio degli abusi edilizi riscontrati.

Distinti saluti

Dott. Giovanni Santangelo


MD

